

L'obbligo di motivazione, ora generalmente imposto dall'art.3 l. 7 agosto 1990 n. 241, e' una protezione, di tipo esternalizzato, del più ampio e incisivo dovere di trasparenza che permea, per disposto normativo e in armonia con i canoni costituzionali, l'azione amministrativa. Tale obbligo si proietta fin dove e' necessario per dare contezza agli amministratori della intrinseca corrispondenza dell'esercizio del potere alle norme che ne presiedono l'adozione.

(Consiglio Stato sez. IV, 6 aprile 1999, n. 538)